DISCIPLINARE DI GARA

RICERCA DI UN SOGGETTO QUALIFICATO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DI PRODUZIONE, SEGRETERIA ORGANIZZATIVA T-TOUR E SEGRETERIA TECNICA-IN OCCASIONE DELL'EDIZIONE 2019 DELL'INTERNET FESTIVAL

Id gara: 7364418

CIG: 7825314565

Codice commessa: EVOR/21

1. PREMESSE

La Stazione Appaltante è Fondazione Sistema Toscana (di seguito, per brevità, anche soltanto "FST" o "Committente") con sede legale in Firenze (50129) – via Duca d'Aosta, 9.

CONSIDERATO che FST è una fondazione in house di Regione Toscana ai sensi della L.R. 59/2016;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici (di seguito anche soltanto Codice);
CONSIDERATO che per far fronte ai propri fabbisogni di forniture di beni e servizi FST opera nel rispetto del D.Lgs. 50/2016;
VISTO l'articolo 1, comma 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii, che prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, possono eventualmente ricorrere al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
CONSIDERATO che la Regione Toscana, in qualità di centrale di committenza, ha messo a disposizione per le acquisizioni di beni e servizi proprie e degli altri enti del territorio un sistema telematico di acquisto (START) per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti;
CONSIDERATA l'asseverazione circa la copertura finanziaria compiuta dal Referente per la commessa per FST e Responsabile del procedimento (RUP);
CONSIDERATO che il prossimo mese di ottobre si terrà a Pisa l'edizione 2019 dell'Internet Festival (dal 10 al 13 ottobre 2019);
CONSIDERATO ALTRESI' che FST cura l'organizzazione del sopradetto evento;

FST ritiene necessario reclutare un soggetto esterno che si occupi dei servizi di segreteria di produzione, di segreteria tecnica, di segreteria organizzativa dei T-TOUR e della gestione dello staff di servizio preposto in occasione del suddetto festival, come meglio dettagliato al **punto 3**.

La selezione dell'operatore economico avverrà mediante **procedura aperta sotto soglia europea** organizzata in un singolo lotto funzionale e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito, per brevità, anche soltanto "Codice").

Il luogo di svolgimento dei servizi affidandi è Pisa, che in varie location ospiterà i numerosi eventi in cui si articola la manifestazione.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è Adriana De Cesare.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA, COMUNICAZIONI E RICHIESTE DI CHIARIMENTI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
- Bando di gara;
- Disciplinare di gara;
- Allegato 2 - DGUE;
- Allegato 3 - Modello di Contratto di Appalto;
- Allegato 4 - Flussi Finanziari;
- Allegato 5 - Dichiarazione integrativa dell'Allegato 2 – DGUE;
- Allegato 6 - Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008.

2.2. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO TELEMATICA

La presente procedura di selezione si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** (**START**), accessibile all'indirizzo: **https://start.toscana.it**.

Per partecipare alla procedura, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul sopra scritto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione online presente sul Sistema. La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite chiave di accesso (User ID) e password. Il certificato digitale e/o la chiave di accesso (User ID) e la password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura. L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al **Call Center** del gestore del Sistema Telematico tramite il n. **081 0084010** all'indirizzo di posta elettronica **Start.OE@PA.i-faber.com** (da lunedì a venerdì dalle ore 08:30 alle ore 18:30).

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni, nell'ambito della procedura di gara, avvengono mediante spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica. Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica di selezione. Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica.

In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione.

Attenzione: Il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) utilizza la casella denominata noreply@start.e.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica e in ogni caso a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

2.4. RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita sezione "chiarimenti", nell'area riservata alla presente gara, all'indirizzo: **https://start.toscana.it**.
Attraverso lo stesso mezzo questa Committente provvederà a fornire le risposte.
Si precisa che FST fornirà risposta alle richieste di chiarimenti degli operatori economici inerenti alle modalità di funzionamento della piattaforma START e alla documentazione di gara (inclusi gli elaborati progettuali), ma non a quesiti relativi al possesso dei requisiti di qualificazione.
Per consentire agli operatori economici di poter formulare correttamente la documentazione di gara e le offerte, le loro richieste di chiarimenti a mezzo START dovranno pervenire entro le ore 23:59 del 18/03/2019. FST si impegna a rispondere entro le 48 h lavorative successive.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte alle richieste ritenute di pubblica utilità da parte di FST pubblicate in forma anonima sulla medesima piattaforma START nella sezione Chiarimenti.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

I servizi oggetto del lotto sono le seguenti:

- Servizio di segreteria di produzione
- Servizio di segreteria tecnica
- Servizio di segreteria organizzativa dell'area T-TOUR
- Individuazione ed ingaggio di alcuni curatori di area
- Individuazione ed ingaggio di relatori/animatori, ospiti della manifestazione
- Servizio di gestione e coordinamento dello staff di servizio e dei volontari preposti in occasione della manifestazione

Carattere del CPV	CPV	Descrizione del CPV
Principale	79952000-2	Servizi di organizzazione di eventi
Secondario	79953000-9	Servizi di organizzazione di festival

Per le sopra riportate prestazioni questa Committente ha indicato la disponibilità (una capienza economica) pari a **€ 105.000,00 (centocinquemila/00) oltre iva.**

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23 comma 15 del D.Lgs. 50/2016.

L'importo sopra riportato è oltre IVA al 22%.

Per il dettaglio dell'oggetto delle prestazioni, le modalità e le tempistiche, nonché per le eventuali proposte migliorative valutabili nella OT, si veda il Capitolato Tecnico allegato (**Allegato 1 - Capitolato Tecnico**).

Il lavoro sarà svolto in coordinamento e collaborazione con la Project leader per FST, Adriana De Cesare, con il personale di FST impegnato nella realizzazione del Festival e con lo staff e i fornitori individuati, specifici di IF.

4. DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI

*4.*1 DURATA

Il contratto avrà effetto, a partire dalla data della sigla dello stesso oppure dall'aggiudicazione, a seconda di quanto indicato nella relativa comunicazione, **sino al prossimo 31/12/2019**.

4.2 OPZIONI

Questa Committente si riserva la facoltà di modificare il presente contratto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), lett. b) e c) del Codice, in caso di aggiunta di servizi aggiuntivi (complementari/integrativi) o ripetuti in seguito allo sviluppo del palinsesto della manifestazione. Si precisa che qualora si verificasse tale evenienza si applicheranno gli stessi prezzi, quando possibile, e che si negozieranno nuovi prezzi per nuovi servizi, considerando comunque le soglie previste dalla norma.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 35 comma 4 e dell'art.106 comma 7 del Codice il valore massimo stimato dell'appalto è **pari ad € 147.500,00 (centoquarantasettemilacinquecento/00) oltre iva.**

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare ad un singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto, in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa ad un singolo lotto, in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al medesimo singolo lotto della presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.
Specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti.
I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le condizioni sono quelle dettagliate al **punto 7.3.1**.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. ***black list*** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.
I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi per mezzo dell'applicativo AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 [ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano tale applicativo, istituito da ANAC, per la comprova dei requisiti].
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1. REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

La verifica del possesso dei requisiti da parte della Stazione appaltate verrà condotta nei termini riportati al **punto 17** del presente Disciplinare.

7.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale riferito al totale degli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari conclusi, e quindi, come nella specie, ai tre anni solari anteriori a quello di pubblicazione del presente bando, disponibili, **di almeno € 105.000,0 (centocinquemila/00)**. Tale requisito è richiesto poiché l'oggetto dell'affidando contratto di appalto costituisce uno strumento fondamentale per la buona riuscita della manifestazione, pertanto la circostanza che i concorrenti abbiano raggiunto determinati livelli di fatturato costituisce un indice di valutazione necessario per attestare la solidità del futuro contraente.
La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio "di punta" analogo nel rispetto di quanto segue:

- Per il servizio di segreteria di produzione analogo per dimensione e complessità di importo non inferiore a € 20.000,00 (ventimila/00);
- Per il servizio di segreteria organizzativa eventi e tour formativi analogo per dimensione e complessità all'importo non inferiore a € 8.000,00 (ottomila/00).

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

1. originale o copia conforme dei certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. in alternativa, originale o copia conforme dei contratti siglati da ambo le parti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
3. in alternativa, originale o copia conforme delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia riportato l'oggetto della prestazione/ affidamento.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

1. originale o copia conforme dei contratti siglati da ambo le parti, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
2. in alternativa, originale o copia conforme delle fatture quietanzate, nel cui oggetto sia riportato l'oggetto della prestazione/ affidamento.

b) CERTIFICAZIONE ISO

Non è richiesta alcuna certificazione specifica.

7.3.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, I CONSORZI ORDINARI, LE AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE I GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito relativo al fatturato globale** di cui al **punto 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo all'**esecuzione dei servizi analoghi** di cui al precedente punto **7.3 lett. a)**:

- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti (e, comunque, in misura maggioritaria dalla mandataria);
- nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

7.3.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
I **requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

i. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
ii. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (*id est* iscrizione alla CCIAA).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo Lotto, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, a mezzo PEC, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di appalto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto **è vietato**.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice.
Si ricorda quanto previsto dalla norma ex art. 105, comma 7: *L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.*

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

i. **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari ad € 2.100,00 (duemilacento/00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

ii. **una dichiarazione di impegno,** da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto di appalto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

i. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

ii. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Tesoreria dello Stato di Firenze:
IBAN: IT16S0100003245311400000001
Siete pregati di riportare nella causale quanto segue:
   - Cauzione provvisoria per la procedura "*nome procedura*";
   - un vostro recapito mail e telefonico per ricevere poi la quietanza dall'Istituto.

   Per la validità del documento farà fede la data del bonifico ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Per lo svincolo dovrete poi interfacciarvi con la Tesoreria di Stato.
   Nel caso si adotti questa modalità per la cauzione provvisoria, nella busta telematica della documentazione amministrativa, andrà inserita l'apposita ricevuta del versamento e una dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto.

iii. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.
   Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
   - http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
   - http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

i. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

ii. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

iii. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);

iv. avere validità per 180 (cento e ottanta) dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

v. prevedere espressamente:
   a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
   b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
   c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

i. documento analogico, in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
ii. documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
iii. copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. ISCRIZIONE AL SISTEMA START, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

11.1 ISCRIZIONE AL SISTEMA START

La procedura di affidamento si svolgerà in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente

per mezzo del **Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana** (**START**) - accessibile all'indirizzo: **https://start.toscana.it.**
Per partecipare all'appalto, gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul suddetto Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

11.2 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il termine per la presentazione delle Offerte a mezzo START scade il **giorno 25/03/2019 alle ore 23:59**.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive a corredo dell'Offerta (indicate in dettaglio *infra sub **punto 14**)* si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Sulle dichiarazioni e sulle Offerte (tecnica ed economica) sono parimenti ammesse, alternativamente, la firma digitale o la sottoscrizione in calce sul documento originale analogico (del quale sia trasmessa - a mezzo START – la copia telematica).

12. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.
Nello specifico valgono le seguenti regole:

i. il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
ii. l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
iii. la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
iv. la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
v. la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/ ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

13. LA DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara è così articolata:

13.1 CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Gli operatori economici sono invitati a presentare la documentazione amministrativa (**busta A**) di seguito dettagliata.

13.1.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La **domanda di partecipazione** è redatta secondo il modello predisposto dall'applicativo START, compilando l'apposito *form* presente a Sistema.

13.1.2 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il **DGUE** (**Allegato 2**: modello predisposto da questa Committente conformemente allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche) secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
Precompilata da questa Committente.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.
Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

i. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
iv. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
v. PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

i. dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 la denominazione del/dei subappaltatore/i proposto/i.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

i. DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
ii. PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sezz. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

i. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità di cui **punto 7.1** del presente disciplinare;
ii. la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al **punto 7.2** del presente disciplinare;
iii. la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al **punto 7.3** del presente disciplinare;
iv. la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al **punto 7.3** del presente disciplinare.

Il DGUE deve essere presentato:

i. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
ii. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
iii. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il modello DGUE può essere compilato con l'indicazione, su di un unico documento, nella Parte II, Lettera B, di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del d.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. In tal caso, tale modello DGUE dovrà alternativamente:
a) essere sottoscritto da tutti i soggetti indicati nel documento medesimo (la sottoscrizione può essere apposta in calce sulla copia analogica del documento, poi scansionata per la trasmissione, unitamente alla restante parte della documentazione amministrativa; oppure, la sottoscrizione può essere effettuata sul documento nativo digitale con firme elettroniche);

b) essere sottoscritto dal solo Legale Rappresentante dell'Impresa che assuma su di sé la responsabilità di rendere le dichiarazioni relative ai contenuti dei commi 1 e 2 dell'art. 80 d.Lgs. 50/2016 anche per i soggetti indicati nella già menzionata Parte II, Lettera B.
In entrambe le ipotesi - supra lettere a) e b) - dovrà essere allegata al DGUE la copia del documento di identità dei soli soggetti che abbiano sottoscritto il medesimo modello. La copia del documento di identità del dichiarante/ sottoscrittore non è peraltro richiesta qualora la sigla sulla dichiarazione sia stata apposta con firma digitale (cfr. Consiglio di Stato, VI Sezione, 20 settembre 2013, n. 4676).

13.1.3 - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.
Ciascun concorrente esprime, con la sottoscrizione dei documenti di gara, la propria incondizionata accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara.

Documentazione a corredo
Il concorrente allega:

1. **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
   Si rende noto che, con deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modifiche, l'ANAC ha disposto l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di verificare i requisiti di carattere generale e speciale dei concorrenti, per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore a € 40.000, 00 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (accessibile tramite il sistema "AVCPass"). Si rende quindi indispensabile che ogni operatore economico che intenda partecipare alla procedura in oggetto si registri al sistema AVCPass secondo le modalità descritte sul portale dell'Autorità e generi il documento PASSOE da inoltrare, per via telematica assieme alla restante parte della documentazione amministrativa, per la verifica dei prescritti requisiti. Si fa presente che, a fronte della mancata registrazione dell'operatore economico sottoposto a verifica al sistema, questa committente non sarà in condizione di appurare la veridicità delle dichiarazioni presentate. FST in questo caso provvederà ad assegnare un termine tassativo per la registrazione dell'operatore economico al sistema AVCPass e la trasmissione del PASSOE generato (5 giorni); qualora entro il termine concesso non venga trasmesso il PASSOE, il concorrente sarà escluso dalla procedura. FST si riserva di procedere all'acquisizione, in formato cartaceo tradizionale, della documentazione a comprova dei requisiti di gara di cui al presente articolo, se resa necessaria da difetti di malfunzionamento del sistema AVCPASS. Ove vi siano eventuali previsioni di legge o provenienti da ANAC sopravvenute, o modifiche nel sistema operativo, e tali da imporre al concorrente diverse modalità per l'acquisizione del PASSOE, questi dovrà chiaramente attenervisi, anche in deroga o ad integrazione del presente Disciplinare
   Nel caso in cui il concorrente partecipi in forma plurisoggettiva, il PassOE dovrà essere generato da ciascun operatore economico aderente (mandanti/associate/consorziate/ausiliarie) affinché la mandataria possa poi generare il PASSOE cumulativo, che dovrà da essa essere altresì stampato e DA TUTTI (capogruppo, mandanti, associate, consorziate, ausiliarie) firmato congiuntamente; nell'invio dell'Offerta su START, quale upload della relativa richiesta amministrativa, dovrà essere inserito soltanto il PASSOE cumulativo sottoscritto da tutti (non anche quello generato in precedenza da ciascuno) che contiene i dati complessivi del soggetto collettivo che partecipa alla gara.

Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ su: https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass

2. **dichiarazione sostitutiva**, rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **integrativa dell'Allegato 3 – DGUE**, relativa agli stati di cui all'art. 80 comma 5 lettere f-bis) ed f-ter) (**Allegato 5**);
3. **documento attestante la garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice. La polizza dovrà essere caricata su START in formato elettronico e nel contempo trasmessa in originale entro il termine di scadenza di presentazione dell'offerta a FST (via Duca D'Aosta, 9 - Firenze). Qualora, invece, venisse trasmessa in forma elettronica sulla piattaforma START con la firma digitale del rappresentante legale dell'Operatore economico e dell'istituto di credito/Banca/Agenzia che emette la polizza stessa, non occorrerà inviare l'originale cartaceo a FST;
4. **copia del documento di identità** del rappresentante legale e di tutti gli altri eventuali dichiaranti;
5. copia del presente **Disciplinare,** firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
6. copia del **Capitolato Tecnico,** firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
7. la **Comunicazione di cui all'art. 3, comma 7, della L. 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** (**Allegato 4**);
8. copia dello **Schema del Contratto** (**Allegato 3**), firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante;
9. **Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall'allegato XVII del D.lgs. n. 81/2008** firmato come incondizionata accettazione di quanto ivi contenuto, da parte del Legale Rappresentante o dal professionista (**Allegato 6**).

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al **punto 11.2**.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

i. copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

i. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
ii. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

i. dichiarazione attestante:
   - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

i. copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
ii. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
iii. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

i. copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
ii. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

i. in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
ii. in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
    a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.
Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese sotto forma di allegati al DGUE.

13.2 CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "**B – Offerta tecnica**" contiene, **a pena di esclusione,** la ***Relazione tecnica dei servizi/forniture offerti.***

La ***Relazione tecnica*** deve contenere il dettaglio delle modalità di esecuzione del servizio - in relazione a quanto indicato al **punto 3** del presente Disciplinare e nell'**Allegato 1 - Capitolato;** deve essere siglata in ogni pagina, firmata e timbrata nell'ultima pagina del documento (o firmata digitalmente), da parte del legale rappresentante. Nella ***Relazione tecnica***, il concorrente avrà cura di indicare:

1. **la Presentazione aziendale dell'Operatore economico**: sua strutturazione e composizione, workflow lavorativo per l'attività ordinaria, CV aziendale; Presentazione dei CV (IN FORMATO EUROPEO) relativi a ciascun professionista o analitico del gruppo di lavoro per comprendere l'esperienza e la qualità in funzione delle attività da svolgere.

2. **l'Organizzazione che il fornitore intende adottare in relazione allo svolgimento di tutti i servizi previsti:**
   - **a)** si richiede di presentare l'organizzazione interna e rapporti con lo staff di IF, in funzione dell'articolazione dei vari servizi richiesti (**punti a) - g)** del **punto 2** del **Capitolato tecnico**);
   - **b)** si richiede di fornire una **descrizione esplicativa e ben dettagliata del servizio proposto** in relazione a quanto indicato nel Capitolato tecnico, compreso il workflow lavorativo (**punti a) - g)** del **punto 2** del **Capitolato tecnico**), modello di reportistica;
   - **c)** si richiede di fornire **esempi di esperienze pregresse** nella gestione della programmazione di eventi complessi, su più location e più giornate.

3. ***Eventuali proposte migliorative.*** Gli offerenti potranno decidere di proporre nelle loro OT, così come indicato nel Disciplinare, delle soluzioni migliorative del servizio in considerazione di quanto sotto indicato e ammesso dalla Stazione Appaltante; ovvero:
   - Proposte integrative del palinsesto (generale e T-TOUR) coerenti con il tema di IF2019 (Le regole del gioco).

La lunghezza massima della ***Relazione tecnica*** è di 40.000 caratteri spazi inclusi, carattere Arial di dimensione 11 (undici) pt. e interlinea singola, escludendo dal calcolo la copertina, indice e cv delle figure coinvolte. Le offerte si intendono incondizionate e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi che dichiarano di poter raggiungere.
Le offerte tecniche non dovranno contenere nessuna stima di prezzi o costi proposti dagli offerenti, neanche per parti minori o per servizi aggiuntivi, pena esclusione dell'offerta.

13.3 CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "**C – Offerta economica**" contiene, **a pena di esclusione,** l'offerta economica predisposta come generata dalla piattaforma **START**, relativamente all'importo complessivo (in ribasso rispetto a quanto indicato al **punto 3**).

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione delle dichiarazioni di cui al **punto 11.2**.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

14. CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E DI AGGIUDICAZIONE

La selezione dell'Operatore economico aggiudicatario sarà effettuata sulla base del **criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016**.
Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa viene effettuato da FST applicando la formula del metodo aggregativo-compensatore, illustrato nelle Linee Guida n. 2, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, denominate "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 e aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

$$C(a)=\sum n\ [Wi*V(a)i]$$

dove
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (punteggio complessivo) dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi= punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
∑n =sommatoria
Il risultato del prodotto [Wi*V(a)i] viene arrotondato per eccesso/difetto alla seconda cifra decimale.

Si stabiliscono le seguenti modalità di valutazione dell'Offerta (tecnica ed economica) di ogni Operatore economico concorrente:

- **VALUTAZIONE QUALITATIVA** - prende in esame gli elementi descrittivi idonei a caratterizzare la soluzione proposta dall'offerente contenuti nella ***Relazione tecnica*** stimandoli – in ragione dei **Criteri di valutazione** più sottoelencati - sulla base dei ***coefficienti algebrici*** corrispondenti al relativo ***Giudizio di valore della proposta*** descritti *infra* (**Punteggio MAX 80 punti su 100**);
- **VALUTAZIONE QUANTITATIVA** - stima in termini aritmetici il **prezzo offerto dal concorrente** (**Punteggio MAX 20 punti su 100**).

14.1. VALUTAZIONE (QUALITATIVA) DELL'OFFERTA TECNICA (MAX 80 PUNTI SU 100)

La valutazione dell'**OT** da parte della Commissione giudicatrice avviene come segue:

i. la Commissione giudicatrice determina un coefficiente V(a)(i) per ciascun requisito di valutazione; tale coefficiente deve essere compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), ed espresso da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori (con possibilità attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

Giudizio	Coefficiente algebrico	Giudizio di valore della proposta
Eccellente	**1,0**	è ragionevolmente esclusa la possibilità di soluzioni migliori
Ottimo	**0,8**	aspetti positivi elevati o buona rispondenza alle aspettative

Buono	**0,6**	aspetti positivi evidenti ma inferiori a soluzioni ottimali
Discreto	**0,4**	aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Modesto	**0,2**	appena percepibile o appena sufficiente
Assente/irrilevante	**0,0**	nessuna proposta o miglioramento irrilevante

ii. l'attribuzione dei coefficienti avviene sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario;

iii. per ciascun singolo Criterio di valutazione (i) è effettuata la media (con approssimazione alla terza cifra decimale) dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario tra 0 e 1 (con un massimo di due cifre decimali) ed è individuato il relativo coefficiente; a questo punto i valori devono essere riparametrati: riportando ad 1 (uno) la media di valore più elevato e proporzionando a tale di valore più elevato, le medie delle altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax

dove:
V(a)(i): il coefficiente della prestazione del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) compreso tra 0 (zero) e 1 (uno);
P(i): la media dei coefficienti attribuiti dai commissari del Criterio di valutazione (i) dell'offerta del concorrente (a) in esame;
Pmax: la media di valore più elevato dei coefficienti attribuiti dai commissari al Criterio di valutazione (i) tra tutte le offerte;

iv. tale coefficiente dovrà essere moltiplicato per il peso massimo W attribuito al Criterio di valutazione (i) in modo da ottenere il punteggio per ogni Criterio di valutazione (cosiddetto indice di valutazione):

Punteggio dell'offerta del concorrente (a) del requisito (i): V(a) (i) * W (i)

La valutazione dell'**OT**, in termini di assegnazione di un punteggio, è effettuata esaminando gli **elementi descrittivi della Relazione tecnica** proposti dall'Operatore economico offerente. Il punteggio complessivo di ogni singola OT per ogni singolo lotto è il risultato della sommatoria dei punteggi attribuiti nel rispetto dei **criteri di valutazione** sotto riportati:

Requisito (i)	Criterio	Peso max (W)
1	**Presentazione aziendale dell'Operatore economico e dello staff:** *Il punteggio complessivo è attribuito sulla base delle valutazioni di dettaglio qui sotto descritte:*	**45**
1.1	*Adeguatezza della strutturazione e composizione dello staff e del workflow lavorativo per l'attività ordinaria*	*18*

1.2	*Adeguatezza e rispondenza dell'esperienze aziendali pregresse per servizi analoghi*	*15*
1.3	*Adeguatezza del Profilo delle figure professionali coinvolte in termini di competenze ed esperienze individuali (allegare CV e Portfolio).* *NB: costituirà motivo di scelta preferenziale la conoscenza di più lingue straniere.*	*12*
2	**Organizzazione che il fornitore intende adottare in relazione allo svolgimento del servizio e descrizione esplicativa e ben dettagliata del servizio proposto** in relazione a quanto indicato nel Capitolato tecnico (**Allegato 1**)**:** Adeguatezza del modello organizzativo proposto e della sua articolazione, modello di reportistica.	**25**
3	**Elementi migliorativi**	**10**

Si precisa che non supereranno la valutazione della OT quelle proposte che avranno conseguito un punteggio tecnico totale inferiore a 45 punti su 80.

14.2. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA (OE) (MAX 20 PUNTI SU 100)

Per la valutazione della qualità dell'OE si considera **la formula "retta base-zero"**: tutti i riferimenti per l'attribuzione del punteggio non sono valori legati alle offerte dei partecipanti ma valori fissati da questa Committente nel presente Disciplinare.
L'offerta che coincide con la base d'asta corrisponde ad un punteggio di zero, mentre il punteggio più alto corrisponde ad un'offerta di zero.
I punteggi intermedi vengono interpolati secondo la retta che congiunge i due punti fissati.
Viene descritto dalla seguente formula.

P(a) = Pmax * (Obase – O(a))/Obase

14.3. PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio totale del concorrente (a) si otterrà ovviamente dalla somma (**Max 100**):

Punteggio Totale (a) = OT(a) + OE(a)

La graduatoria dei concorrenti verrà predisposta a seconda del punteggio totale ottenuto.
La gara sarà aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta purché ritenuta congrua e conveniente.
La Fondazione si riserva di non aggiudicare in base alla presente selezione ai sensi dell'art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che in caso di parità la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio sull'offerta tecnica**.**
Si farà riferimento, per la valutazione, alla vigente giurisprudenza amministrativa, cooperando lealmente, comunque, con il partecipante al fine di garantire la massima partecipazione alla procedura.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.Lgs. 19 aprile 2017, n.56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Bandi e Gare di appalto" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

16. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, si riunisce presso la sede di Fondazione (Via Duca d'Aosta, 9 – 50129, Firenze) e provvede agli adempimenti burocratici; in particolare:

i. esamina la documentazione amministrativa;
ii. verifica le condizioni (requisiti) di partecipazione di cui al **punto 5** del presente Disciplinare, attivando l'eventuale soccorso istruttorio;
iii. terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, apre le offerte tecniche, in seduta privata, e ne verifica la regolarità formale e consistenza;
iv. procede con le eventuali esclusioni dei concorrenti che abbiano presentato delle offerte tecniche irregolari;
v. rende disponibili alla Commissione giudicatrice, sul sistema telematico, le offerte tecniche, ai fini della loro valutazione.

La Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, effettua la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti sulla base dei criteri stabiliti al **punto 14 - Criterio di valutazione delle offerte e di aggiudicazione**.
In particolare, la Commissione:

i. verifica la conformità della documentazione tecnica alle prescrizioni contenute nei documenti posti a base di gara;
ii. esamina gli elaborati e valuta, collegialmente ciascuno di essi;
iii. esprime i giudizi su ciascun elaborato sulla base dei criteri indicati nel presente Disciplinare e nei documenti posti a base di gara, con specifica motivazione;
iv. assume le decisioni anche a maggioranza;
v. redige i verbali delle singole riunioni;

vi. redige il verbale finale contenente la graduatoria, con motivazione per tutti i concorrenti;
vii. consegna gli atti dei propri lavori al Seggio di gara.

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, presente la Commissione giudicatrice:

i. comunica i punteggi attribuiti sotto il profilo tecnico alle singole offerte, inserisce detti punteggi nel sistema telematico, apre e verifica le eventuali schede tecniche di valutazione;
ii. apre le offerte economiche compreso l'eventuale dettaglio economico e ne verifica la regolarità formale, e le rende disponibili alla Commissione giudicatrice affinché proceda alla loro valutazione;
iii. approva, a seguito dell'esito della valutazione, la documentazione economica al fine di attribuire i punteggi e formulare la classifica della gara;
iv. se la migliore offerta non appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, chiede al Seggio di Gara se vuole formalizzare la proposta di aggiudicazione al Direttore Generale o se intende segnalare la presenza di elementi specifici di anomalia relativamente alla migliore offerta, e trasmette i verbali al Presidente del Seggio di gara con la proposta di aggiudicazione della Commissione o con la segnalazione di elementi specifici di anomalia, da parte della stessa;
v. se la migliore offerta appare anomala ai sensi dell'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, trasmette i verbali di gara e l'offerta al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il quale attiva la verifica di congruità (con il supporto della Commissione giudicatrice). Il RUP, a conclusione del procedimento di anomalia, trasmette gli esiti al Seggio di gara.

Alle fasi della procedura di gara che si svolgono in seduta pubblica possono assistere, in qualità di uditori, il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente ovvero persone munite di specifica delega.

FST si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione della concessione al concorrente che segue in graduatoria, in caso di fallimento, di scioglimento del contratto con l'originario appaltatore, ovvero in caso di mancata conferma dell'offerta o stipula del contratto con la ditta risultata aggiudicataria ovvero revoca dell'aggiudicazione per grave inadempimento nelle more della stipula del contratto in caso di avvio in regime di urgenza.

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
All'esito dell'aggiudicazione, questa committente procede ad acquisire d'ufficio tramite il sistema AVCpass (per le ipotesi di cui all'art. 6 commi 2 e 3 della Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157) ovvero richiede all'aggiudicatario medesimo (ma con facoltà di estendere le stesse attività anche riguardo al secondo in graduatoria e ad ogni altro concorrente), ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice (per le ipotesi di cui all'art. 6 comma 4 della Delibera ANAC 17 febbraio 2016, n. 157) tutti i documenti a comprova di quanto indicato nelle sue dichiarazioni, ai fini della verifica i circa il possesso dei requisiti di capacità di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.
L'esito negativo dei controlli come per legge determinerà esclusione dalla gara e, per l'aggiudicatario, la decadenza dall'aggiudicazione nonché l'applicazione delle sanzioni ove previste dalla normativa vigente.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Una volta completata la verifica, tenendo conto dei tempi di produzione da parte di altre amministrazioni del DURC o altri certificati, si procederà alla stipula del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.
[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190/2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

18. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
Prima della sua stipula l'Aggiudicatario dovrà indicare il nominativo e i recapiti del direttore tecnico responsabile.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
Il contratto di appalto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Direttore di Fondazione Sistema Toscana
Dott. Paolo Chiappini

FONDAZIONE SISTEMA TOSCANA
Via Duca d'Aosta n. 9 - 50129 Firenze
P.I. 05468660484

Per accettazione
Luogo, data

_____